

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE




Roma 18 OTT. 2019

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0009734 P-
del 18/10/2019



25301001
52269/10.3.1

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di decreto-legge recante ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni dell'Umbria, delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio colpite da recenti eventi sismici.

(PRESIDENZA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Schema di decreto-legge recante disposizioni per l'accelerazione e il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017;

Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpiti dai citati eventi sismici;

Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità nelle Regioni dell'Italia centrale, gravemente colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017;

Ritenuto necessario ed urgente disporre interventi straordinari per le imprese in crisi e per la continuità aziendale di imprese in difficoltà a seguito dei predetti eventi calamitosi;

Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza che rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri (...);

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4-ter è sostituito dal seguente: "4-ter. Lo stato di emergenza di cui all'articolo 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e ai relativi oneri si provvede:

a) per l'anno 2019, nel limite di 380 milioni di euro, mediante il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, appositamente incrementato;

b) per l'anno 2020, nel limite di 345 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile."

ART. 2

(Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.”*;

b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati.

2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente: *“3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici che, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito. La destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.”*.

ART. 3

(Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

“Articolo 12-bis (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedurali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativo agli interventi di cui al comma 1, secondo il seguente ordine di priorità:

a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);

c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;

d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

3. *Gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione almeno sul 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.*”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55)

1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole *“agli allegati 1, 2 e 2-bis al”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del”*;
- b) le parole *“, comma 1,”* sono soppresse;
- c) le parole *“può presentare”* sono sostituite dalla seguente: *“presenta”*.

ART. 5

(Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le Regioni provvedono all'aggiornamento dei piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. L'aggiornamento è adottato d'intesa con il Commissario straordinario anche ai fini della copertura finanziaria. In mancanza di intesa o comunque in difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri sentito il Presidente della regione interessata, ad aggiornare comunque il piano. Il piano può essere aggiornato con la medesima procedura.”;

b) al comma 6, dopo le parole *“da essi incaricate”*, sono inserite le seguenti: *“, o da imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50”;*

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a quindici giorni.”.

ART. 6

(Estensione al territorio dei Comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole *“e Sicilia”* sono sostituite seguenti: *“, Sicilia, nonché nei territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.*

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino alla concorrenza di 20 milioni di euro, mediante le risorse già assegnate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica al finanziamento del predetto regime di aiuto, con le delibere n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017.

ART. 7

(Estensione contributi ai comuni colpiti dal sisma)

1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da "colpiti dal sisma" a "allegato 1" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2".

ART. 8

(Modifiche all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per le eventuali garanzie richieste per l'erogazione dell'anticipazione rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento nei limiti stabiliti dal Commissario con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, che definiscono altresì le modalità di pagamento di dette prestazioni. Alle anticipazioni medesime si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 comma 3.".

ART. 9

(Proroga di termini)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole "al primo e al secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "al terzo e al quarto anno";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.".

2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 nelle modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni ma nei limiti pari al 50 per cento degli importi dovuti.

3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021".

()=Ulteriori proposte di norme pervenute, valutabili ove non comportanti difficoltà di copertura o comunque aggravati temporali nell'istruttoria del provvedimento"*

Art. 10 (*)

(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016)

1. Le misure di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono estese alle imprese agricole ricadenti nei territori ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La concessione delle misure di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.